



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 527/15/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A.
PER L'OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA
ALL'AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS
(CONTESTAZIONE N. 10/15/SBC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'8 ottobre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", e, in particolare, l'art. 1, comma 30;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*" e, in particolare, l'art. 1, commi 65 e 66;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante "*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS, e, in particolare, l'art. 13;

VISTA la delibera n. 480/15/CONS, del 28 luglio 2015, recante "*Nuova organizzazione degli uffici dell'Autorità*", che ha integralmente confermato, tra le altre, le delibere nn. 628/14/CONS e 390/15/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 567/14/CONS, del 6 novembre 2014, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2015*”, e, in particolare, gli artt. 1 e 4;

VISTA la delibera n. 87/15/CONS, del 24 febbraio 2015, recante “*Adozione del modello telematico e delle istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2015 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media*”, e i relativi allegati, con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, ha predisposto un apposito modello telematico per la dichiarazione dei dati anagrafici ed economici dei contribuenti, nonché le istruzioni per la sua compilazione;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», e il relativo Allegato A, come da ultimo modificata dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, e il relativo allegato A;

VISTO l’atto di contestazione n. 10/15/SBC del 13 maggio 2015, notificato in data 20 maggio 2015, con cui il direttore del Servizio bilancio e contabilità ha accertato e contestato alla società Telecom Italia S.p.A., C.F. 00488410010, con sede legale in Piazza degli Affari 2, 20123 Milano, di non aver trasmesso la dichiarazione dovuta all’Autorità ai sensi dell’art. 4 della delibera n. 567/14/CONS entro il termine del 1 aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

La società Telecom Italia S.p.A., C.F. 00488410010, con sede legale in Piazza degli Affari 2, 20123 Milano, risulta iscritta al Registro pubblico degli operatori di comunicazione al n. 14062, come concessionaria di pubblicità, fornitore di servizi di comunicazione elettronica, fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, fornitore di servizi media audiovisivi o radiofonici e attiva nei settori di competenza dell’Autorità. La predetta società non ha trasmesso la dichiarazione dovuta all’Autorità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della delibera n. 567/14/CONS, entro il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

termine ivi previsto del 1 aprile 2015. Pertanto, il direttore del Servizio bilancio e contabilità ha avviato, con atto di contestazione n. 10/15/SBC, del 13 maggio 2015, un procedimento sanzionatorio a carico della predetta Società.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della notifica dell'atto di contestazione, ha trasmesso la nota prot. n. 48000 del 5 giugno 2015 con la quale ha formulato controdeduzioni in merito, in particolare rilevando che l'omessa trasmissione della dichiarazione annuale sarebbe giustificata dal fatto che il modello pdf predisposto dall'Autorità non sarebbe conforme alle recenti sentenze del Consiglio di Stato in materia di contributo e, pertanto, trattandosi di modello rigido e non modificabile, la sua compilazione avrebbe esposto le società al rischio di rendere dichiarazioni mendaci. Nella predetta nota, la società ha altresì ricordato di aver provveduto al pagamento del contributo per l'anno 2015, in autoliquidazione e con riserva, secondo le modalità ritenute corrette dalla medesima società, come comunicato all'Autorità con nota prot. n. 35133 del 1 aprile 2015.

3. Valutazioni dell'Autorità

La delibera n. 567/14/CONS non consente la trasmissione della dichiarazione annuale secondo modalità alternative rispetto all'invio del modello telematico. In particolare, l'art. 4, comma 3 specifica che “[l]e dichiarazioni [...] devono essere inviate in via telematica utilizzando esclusivamente il modello di cui al precedente comma” pubblicato sul sito web e, segnatamente, il modello “Contributo SCM – Anno 2015” di cui all'articolo 1, comma 1 della delibera n. 87/15/CONS.

L'Autorità rileva altresì che la lettura dell'articolo 12 della direttiva n. 2002/20/CE offerta dal Consiglio di Stato nelle sentenze adottate nei primi mesi del 2015 non trova corrispondenza con quella fornita, in via pregiudiziale, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel giudizio di primo grado con la sentenza del 18 luglio 2013 nelle cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12). Alla luce del consolidato principio di immediata applicabilità e di efficacia diretta delle sentenze interpretative della Corte di giustizia, affermato non soltanto dalla giurisprudenza europea ma dalla stessa Corte costituzionale (cfr. Corte Cost., sentenza BECA n. 113/1985), l'Autorità ritiene che i diversi criteri interpretativi adottati dal Consiglio di Stato non possano in alcun modo prevalere su quelli dettati dalla Corte di giustizia. Pertanto, è a questi ultimi che la stessa ha conformato la delibera e le istruzioni annuali per il versamento del contributo per l'anno 2015.

L'Autorità ritiene pertanto sussistenti i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 1, comma 30 della legge n. 249/1997, in quanto la società Telecom Italia S.p.A. non ha trasmesso il modello telematico “Contributo SCM – Anno 2015” come previsto dall'articolo 4, comma 1 della delibera n. 567/14/CONS, entro il termine ivi previsto del 1 aprile 2015.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che l'entità della sanzione varia, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997, da lire 1.000.000,00 (unmilione/00), equivalente a euro 516,46 (cinquecentosedici/46), a lire 200.000.000/00 (duecentomilioni/00), equivalenti a euro 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno/38);

CONSIDERATI i criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689/1981 per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, interpretati alla luce delle menzionate *"Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*, e in particolare:

- con riferimento alla gravità della violazione, la stessa è da ritenersi di ridotta rilevanza tenuto conto che, nel caso di specie, la violazione riguarda una disposizione che impone obblighi di carattere essenzialmente formale;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, l'analisi del conto economico relativo al bilancio dell'esercizio 2013 depositato dalla società presso la Camera di Commercio, estratto dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, evidenzia ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del conto economico) pari a euro 15.304.164.320,00 (quindicimiliarditrecentoquattromilionicentosessantaquattromilatrecentoventi/00);
- con riferimento alla personalità dell'agente, la società appare dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, la predetta società, a seguito della contestazione, non ha trasmesso la dichiarazione "Contributo SCM – Anno 2015" e ha provveduto in data 7 agosto 2015 a integrare il pagamento del contributo per l'anno 2015 secondo i criteri delineati nelle delibere nn. 567/14/CONS e 87/15/CONS;

CONSIDERATO, altresì, che la società Telecom Italia S.p.A. non ha ritenuto avvalersi della facoltà di obblare, non avendo provveduto a effettuare il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981, pari al doppio del minimo della sanzione edittale;

RITENUTO congruo, pertanto, determinare l'importo della sanzione nella misura di euro 1.028,92 (euro milleventotto/92), pari a due volte il minimo della sanzione edittale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Autorità*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ACCERTA

che la società Telecom Italia S.p.A., C.F. 00488410010, con sede legale in Piazza degli Affari 2, 20123 Milano, ha violato l'articolo 4, comma 1 della delibera n. 567/14/CONS, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997 per non aver trasmesso la dichiarazione per l'anno 2015 entro il termine del 1 aprile 2015;

ORDINA

alla società Telecom Italia S.p.A., C.F. 00488410010, con sede legale in Piazza degli Affari 2, 20123 Milano, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 1.028,92 (euro milleventotto/92), in applicazione dell'art. 4, comma 4 della delibera n. 567/14/CONS, non avendo trasmesso la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, della predetta delibera entro i termini ivi indicati;

DIFFIDA

la citata società dall'intraprendere ogni attività e/o comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate;

INGIUNGE

alla società Telecom Italia S.p.A., C.F. 00488410010, con sede legale in Piazza degli Affari 2, 20123 Milano, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della legge n. 689 del 1981, la somma di euro 1.028,92 (milleventotto/92) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della delibera n. 527/15/CONS*", con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 ovvero, in alternativa, il conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato, avente codice IBAN IT5400100003245348010237900.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata a quest'Autorità in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 527/15/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 8 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci